



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali
Cancelleria comunale
Casella postale 2120
6501 Bellinzona

Signor Luigi Calanca

T +41 (0) 58 203 10 00
F +41 (0) 58 203 10 20
E-mail: cancelleria@bellinzona.ch

INTERPELLANZA 59/2018 DI LUIGI CALANCA INERENTE AGLI ENTI AUTONOMI DI DIRITTO COMUNALE

TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

L'interpellanza si riferisce all'eventuale incompatibilità dei dipendenti degli enti autonomi di diritto comunale con la carica di consigliere comunale.

Rispondiamo alle domande degli interpellanti.

- 1. Non ritiene il Municipio una contraddizione che mediante un semplice cambio di statuto del datore di lavoro, dipendenti che fino a ieri erano ineleggibili improvvisamente lo diventino lavorando per un'azienda autonoma sì, ma che giocoforza fa capo al Comune?**

L'eleggibilità in Consiglio comunale è definita innanzitutto dall'art. 43 della LOC. La carica è incompatibile con quella di dipendente del Comune e delle sue Aziende. Lo stesso vale evidentemente per il Municipio. Il ROD, dal canto suo, all'art. 71 stabilisce che per esercitare una carica pubblica il collaboratore deve ottenere l'autorizzazione del Municipio. Gli enti autonomi non rientrano nelle categorie citate dalla LOC (Comune o Aziende municipalizzate). Proprio per la loro autonomia voluta dal legislatore godono di regole diverse da quelle previste per i dipendenti comunali. Inoltre, lo statuto dei dipendenti degli enti autonomi può anche essere di natura privata. In questo caso non vengono applicate le regole previste dal ROD. Il Municipio ritiene che l'autonomia di cui godono gli enti autonomi debba valere anche per i dipendenti, nell'ambito evidentemente delle disposizioni dello statuto a cui sono assoggettati (codice delle obbligazioni o ROD).

- 2. La sola limitazione che il Municipio potrebbe porre è quella legata all'art. 71 ROD (esercizio della carica pubblica)? Come si porrebbe il Municipio se un dipendente di un ente autonomo fosse eletto in Consiglio comunale o addirittura in Municipio?**

L'art. 71 del ROD è applicabile unicamente ai dipendenti degli enti autonomi che sottostanno al ROD; non a quelli con contratto privato. Il Municipio ritiene che l'elezione in Consiglio comunale non risulti problematica, purché – come del resto prevede l'art. 32 della LOC (casi di collisione) – il dipendente – consigliere comunale

non partecipi alla discussione e al voto su oggi che riguardano l'ente autonomo. Lo stesso varrebbe – a rigor di legge – per un'elezione in Municipio. In questo senso il Municipio ritiene che il legislatore cantonale dovrebbe meglio definire nella LOC i casi di incompatibilità dei dipendenti degli enti autonomi di diritto comunale, così come ha già fatto per i dipendenti comunali e delle Aziende municipalizzate. Evidentemente la nascita degli enti autonomi (con l'adozione dell'art. 193 c della LOC) è successiva all'adozione dell'articolo sull'incompatibilità e da questo punto di vista lacunosa. Spetta comunque ai partiti, al momento di allestire le liste per Consiglio comunale e Municipio fare una valutazione di opportunità nel decidere se candidare o non candidare dipendenti di enti autonomi.

3. Per evitare situazioni paradossali non ritiene il Municipio auspicabile introdurre negli statuti degli enti autonomi che fanno capo al Comune una norma relativa all'incompatibilità di cariche fosse solo per evitare i problemi di opportunità giustamente segnalati al Municipio tramite stampa dal nuovo capo Sezione enti locali?

Come detto il Municipio ritiene opportuno che a definire le regole del gioco sia innanzitutto il legislatore cantonale, se del caso con un adeguamento della LOC, così da avere disposizioni uguali per tutti gli enti autonomi di diritto comunale presenti nel Cantone. Se così non fosse si valuterà l'opportunità di definire, o non definire, un'apposita regola negli statuti degli enti autonomi della Città di Bellinzona.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Mario Branda
Il Segretario: Philippe Bernasconi